



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 246 DEL 11/04/2018

IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ORDINANZA NR. 000004097/2013 DEL 13/08/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI COMUNE DI CATTOLICA/TORDI SIMONE/GRANDICELLI MARIA/FORONCHI GIUSEPPE/FORONCHI LAURA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Rimini R.G. 4097/2013 Tordi Simone/Comune di Cattolica/Grandicelli Maria/Foronchi Giuseppe/Foronchi Laura del 13/08/2015;

CONSIDERATO che con nota assunta al prot. n. 012338/2018 e notificata in data 29/03/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto all'Ente il pagamento di € 243,75 per il saldo dell'imposta di registro e accessori relativi alla citata sentenza mediante avviso di liquidazione dell'imposta n. 2013/006/OR/000004097/0/002 emessa da Agenzia delle Entrate di Rimini Ufficio Territoriale di Rimini (TG3);

RITENUTO necessario dover provvedere in merito,

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di provvedere, per le ragioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, al pagamento della somma di € 243,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, per il saldo dell'imposta di registro e accessori relativi alla citata sentenza mediante avviso di liquidazione dell'ordinanza del tribunale di Rimini n. 000004097/2013 notificata all'Amministrazione mediante avviso di liquidazione dell'imposta n. 2013/006/OR/000004097/0/002 emessa da Agenzia delle Entrate di Rimini Ufficio Territoriale di Rimini (TG3), assunto al prot. al n. 012338/2018;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 243,75 sul capitolo di 420005 del Bilancio di previsione corrente esercizio "Imposte e tasse per registrazione atti giudiziari" - Piano dei Conti 1.02.01.02.000 Imposta di Registro e di Bollo;
- 3) di individuare nel Sig Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 11/04/2018

Firmato
Santato Silvia / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Studio Legale
AVV. ALESSANDRA VITA

Via pec

Lì, 31 agosto 2015

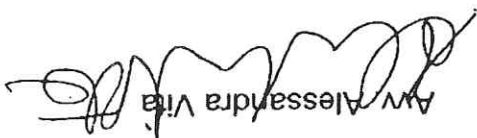
AI SEGRETARIO COMUNALE
e p.c. AI SINDACO
ALLA GIUNTA COMUNALE
Comune di Cattolica

OGGETTO: Tribunale di Rimini R.G. 4097/2013 = Tordi Simone /
Comune di Cattolica / Grandicelle + altri. Ordinanza del 13.08.2015

Sono lieta di comunicare che il Tribunale di Rimini con ordinanza del 13.08.2015 (allegata), ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Tordi Simone nei confronti del Comune di Cattolica, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Ente, liquidate in complessivi € 4.300,00, tutti per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Si rappresenta che, salve eventuali impugnazioni della predetta ordinanza da parte del ricorrente, la controversia può considerarsi chiusa.

Cordiali saluti.


Avv. Alessandra Vita

Via Milano n. 76, int. 7 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721.638880 - Fax. 0721.417648
vitalessandra@yahoo.it - alessandravita@pec.ordineavvocatipesaro.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

Sezione Unica Civile

Nella causa civile, introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., iscritta al n. r.g. 4097/2013 promossa da:

SIMONE TORDI (C.F. TRDSMN75D04H294Z), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Giorgia Vittadini, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in Rimini, Corso d'Augusto n. 14, presso lo studio del difensore

RICORRENTE

contro

COMUNE DI CATTOLICA (C.F. 00343840401), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vita, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in Cattolica (RN), Piazza Roosevelt n. 5, presso la sede comunale; **MARIA GRANDICELLI** (C.F. GRNMRA32P66C357G), **GIUSEPPE FORONCHI** (C.F. FRNGPP57H13C357U), **LAURA FORONCHI** (C.F. FRMLRA64P46G479X), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Sartori, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati in Rimini, Viale Valturio n. 14, presso lo studio del difensore

RESISTENTI

Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/10/2014,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato in fatto e in diritto

che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., **TORDI Simone** conveniva in giudizio, innanzi all'instato Tribunale, il **COMUNE DI CATTOLICA**, nonché **GRANDICELLI Maria**, **FORONCHI Laura** e **FORONCHI Giuseppe** per ivi sentir accettare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto di liquidazione emesso dalla Commissione Tributaria di Rimini il 14.3.2013 e depositato il 13.6.2013 nei ricorsi nn. 344/11, 345/11, 346/11, 347/11, e, per l'effetto, determinare il compenso residuo spettante al ricorrente in misura pari ad € 36.219,34;

che il ricorrente, nominato consulente tecnico d'ufficio nei predetti giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini per l'accertamento del contestato valore di beni immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta ICI, lamentava l'erroneità del predetto decreto di liquidazione del compenso in quanto lo aveva determinato sulla base delle tariffe di cui al D.M. 30.5.2002, attuativo del D.P.R. n. 115/2002, e non invece sulla base dei criteri introdotti dal D.M. n. 140/2012, che il ricorrente assume nella specie applicabile;

che si costituivano in giudizio il **COMUNE DI CATTOLICA**, **GRANDICELLI Maria**, **FORONCHI Laura** e **FORONCHI Giuseppe** contestando la domanda proposta nei loro confronti e chiedendone l'integrale rigetto;

che la domanda è infondata e non può essere accolta;

che, infatti, la tesi del ricorrente secondo la quale i criteri di determinazione dei compensi professionali, introdotti dal D.M. n. 140/2012, sarebbero applicabili anche nella liquidazione degli onorari a favore dei consulenti tecnici d'ufficio, avendo tale normativa abrogato gli artt. 50 e 52 del D.P.R. n. 115/2002 è priva di pregio;

che l'ambito di applicazione del D.M. 20.7.2012, n. 140, emanato in attuazione dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, conv. con modif. in legge n. 27/2012 attiene alla liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le prestazioni libero-professionali nell'ambito di incarichi conferiti al professionista dal committente in forza di un contratto d'opera ex art. 2229 e ss. c.c., mentre non si estende al compenso degli ausiliari del giudice, nei confronti dei quali continua a trovare applicazione il D.P.R. n. 115/2002, la cui attuale vigenza non può essere seriamente messa in discussione;

che, invero, l'articolo 9, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. con modif. in legge 24 marzo 2012 n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali e, con esse, ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle stesse tariffe professionali; non si rinviene, invece, alcuna espressa previsione di abrogazione della disciplina riguardante i compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) ed alle tabelle previste dal D.M. 30 maggio 2002;

che l'attività del c.t.u. non è, peraltro, in alcun modo assimilabile alla prestazione eseguita nell'ambito di un contratto d'opera tra committente e professionista, attesa la sua funzione di *munus publicum*, ossia di attività, in ausilio al giudice, compiuta nell'interesse superiore della giustizia;

che, di tanto, del resto, il Legislatore ha tenuto conto allorché, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, nel rimandare all'approvazione di tabelle con Decreto del Ministero della Giustizia la misura degli onorari spettanti agli ausiliari del giudice, ha dettato precisi criteri nella formazione delle stesse: le tabelle sono, infatti, redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti eventualmente concernenti materie analoghe, contemporate, però, con la natura pubblicistica dell'incarico. Ne deriva che: a) le tariffe professionali e, in generale, i criteri di liquidazione dei compensi libero-professionali, costituiscono solo un parametro cui la normazione secondaria deve ispirarsi nell'elaborazione delle tabelle, ma giammai si sostituiscono direttamente a queste ultime quale criterio di determinazione del compenso spettante al c.t.u.; b) a detto criterio ispiratore delle tabelle (approvate con D.M. 30.5.2002), se ne aggiunge, peraltro, uno ulteriore costituito segnatamente dal temperamento derivante dalla natura pubblicistica dell'incarico;

che va, pertanto, confermato il decreto di liquidazione emesso il 14.3.2013, con il quale la Commissione Tributaria Provinciale, applicando l'art. 13 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, ha riconosciuto all'odiermo ricorrente l'onorario massimo, applicato fino allo scaglione più alto, con aumento al doppio ai sensi dell'art. 52, D.P.R. n. 115/2002;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione respinta:

- rigetta il ricorso proposto da TORDI Simone nei confronti del COMUNE DI CATTOLICA, GRANDICELLI Maria, FORNCHI Laura, FORNCHI Giuseppe;
- condanna TORDI Simone alla rifusione delle spese di giudizio in favore del COMUNE DI CATTOLICA, liquidate in complessivi € 4.300,00, tutti per compensi, oltre rimborso

forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge, da distarsi in favore del difensore, avv. Alessandro Vita, dichiaratosi antistatario;

- condanna TORDI Simone alla rifusione delle spese di giudizio in favore di GRANDICELLI Maria, FORONCHI Laura, FORONCHI Giuseppe, in solido, liquidate in complessivi € 4.500,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge.

Si comunicò.

Rimini, 13 agosto 2015

Il Giudice

dott. Antonio Stanislao Fiduccia



29 MAR 2018 12:33:38

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2013/006/OR/000004097/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI (TG3)

IL DIRETTORE

PROVINCIALE PIETREONI DONATELLA

avverte

COMUNE DI CATTOLICA

C.F. 00343840401

DOMICILIATO IN
PIAZZA ROOSEVELT 5 47841 CATTOLICA (RN)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione
ALL'ORDINANZA N. 000004097/2013

DEL 13/08/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI RIMINI

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 54 DEL DPR 131/86 E ART. 8 TPI LETT. D TUR SI PROCEDE
AL RECUPERO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO IN RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA,
PARTI: TORDI SIMONE // COMUNE DI CATTOLICA, GRANDICELLI MARIA, FORONCHI
GIUSEPPE, FORONCHI LAURA. (TASSA FISSA D'ATTO EURO 200,00)
IL PAGAMENTO E SOLIDALE CON UN UNICO VERSAMENTO CON L'AVVERTENZA DI ASSICURARSI
CHE, AL MOMENTO DEL VERSAMENTO, LA BANCA O LA POSTA TRASMETTANO IL NUMERO DI
RIFERIMENTO DELL'ATTO CHE COMPARE AL PUNTO 3 DEL MOD. F23 UTILE ALLA
REGISTRAZIONE.

Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T
TOTALE DOVUTO	243,75 EURO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
RICCARDO TARRICONE
(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE PIETREONI DONATELLA

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **TARRICONE RICCARDO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso

Quando e come presentare il ricorso

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dp.kimint@pec.agenziaentrate.it
- la Commissione tributaria provinciale

Dati da indicare nel ricorso

- Le generalità di chi presenta il ricorso
 - Il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
 - L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
 - Il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
 - La residenza o la sede legale o il domicilio eventualmentemente eletto
 - La Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
 - Il numero dell'avviso di liquidazione
 - I motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la determinazione dell'ammontare della pretesa
 - Le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
 - La firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
 - La categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlg n. 546/1992
 - L'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.
- Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (opure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlg n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento. In caso di controversie di valore non superiore a 20.000 euro, con riferimento agli atti impugnabili notificati fino al 31 dicembre 2017, e fino a 50.000 euro, con riferimento agli atti impugnabili notificati dopo il 1 gennaio 2018, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficio giudiziaro ovvero il ricorso se notificato via PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata o la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlg n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- Uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrare.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

PER INFORMAZIONI DP.RIMINI.UTRIMINI.ATTI@AGENZIAENTRARE.IT OPPURE TEL.

0541/300153 - 213 - 256 - 258. CENTRALINO 0541/300111. SI RICEVE IN UFFICIO SOLO

IL MERCOLEDÌ 8.45 - 12.45.

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
 n. _____ / _____
 cod. ABI _____
 CAB _____
 firma _____

ESTREMI DEL VERSAMENTO
 DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE
 DATA _____
 AZIENDA _____
 CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE _____
 CAB/SPORTELO _____
 giorno _____ mese _____ anno _____

FIRMA _____

DUECENTOQUARANTATRE / 75

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
 ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

11. CODICE TRIBUTO
 1 0 9 T
 8 0 6 T

13. IMPORTO
 200,00
 43,75
 243,75

14. COD. DESTINATARIO

6. UFFICIO O ENTE
 codice _____
 sub. codice (*) _____
 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
 Anno _____
 Numero _____
 2 0 1 3 0 0 6 0 R 0 0 0 0 4 0 9 7 0

DATI DEL VERSAMENTO

4. COMUNE DI CATTOLICA
 COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE _____
 PROV. _____
 NOME _____
 DATA DI NASCITA _____
 CODICE FISCALE _____
 5. _____
 COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE _____
 PROV. _____
 NOME _____
 DATA DI NASCITA _____
 CODICE FISCALE _____
 6. _____
 COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE _____
 PROV. _____
 NOME _____
 DATA DI NASCITA _____
 CODICE FISCALE _____

DATI ANAGRAFICI

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)
 T G 3 2 0 1 8 7 1 0 0 0 5 3 2 2 A

AGENZIA/UFFICIO
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
 PROV. _____

2. DELEGA IRREVOCABILE A _____

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI _____



(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

Copia per il soggetto che effettua il versamento

DATA giorno mese anno	
CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
AZIENDA	
CAB/SPORTELLI	

ESTREMI DEL VERSAMENTO
 (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DUCECENTOQUARANTATRE / 75

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1 0 9 T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	200,00	
8 0 6 T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	43,75	
		243,75	

6. UFFICIO O ENTE
 7. COD. TERRITORIALE (*)
 8. CONTENZIOSO
 9. CAUSALE
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
 11. CODICE TRIBUTO
 12. DESCRIZIONE (*)
 13. IMPORTO
 14. COD. DESTINATARIO

DATI DEL VERSAMENTO

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
 6. UFFICIO O ENTE
 7. COD. TERRITORIALE (*)
 8. CONTENZIOSO
 9. CAUSALE
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
 11. CODICE TRIBUTO
 12. DESCRIZIONE (*)
 13. IMPORTO
 14. COD. DESTINATARIO

DATI ANAGRAFICI

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

AGENZIA/UFFICIO
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

2. DELEGA IRREVOCABILE A

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI



**MODELLO DI PAGAMENTO:
 TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
 E ALTRE ENTRATE**

STREMI DEL VERSAMENTO					
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)					
DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE			
		AZIENDA		CAB/SPORTELLO	
giorno					
mese					
anno					



DUECENTOQUARANTATRE / 75

7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	11. CODICE TRIBUNO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
T G 3			R G	2 0 1 3 0 6 0 R 0 0 0 0 4 0 9 7 0	R G	200,00 43,75 243,75	1 0 9 T
				8 0 6 T			

4. COMUNE DI CATTOLICA		5. COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____ PROV. _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____ CODICE FISCALE _____	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____ PROV. _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____ CODICE FISCALE _____		

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (%)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI	
2. DELEGA IRREVOCABILE A	
AGENZIA/UFFICIO	PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
PROV.	



AGENZIA DELLE ENTRATE



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

E ALTRE ENTRATE

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi della Legge 20/11/1982, n.890)

Io sottoscritto: **DI BIASI NATASCIA** in qualità di messo speciale dell'Ufficio: **DIREZIONE PROVINCIALE RIMINI** notifico il presente atto, che consta di 1 pagine, con allegato prospetto modalità di pagamento, a mezzo posta, ai sensi della Legge 20/11/1982, n.890, al seguente destinatario:

COMUNE DI CATTOLICA

CF/P.IVA: 00343840401

PIAZZA ROOSEVELT 5 - 47841 - CATTOLICA - (RN)

il presente atto, identificativo n. **6/2013/OR/4097**, relativo all'anno di imposta 2013 reca il numero **M199/2018** del registro cronologico delle notifiche e viene spedito a mezzo dell'ufficio postale **Centro Distribuzione Master di Rimini Sud** tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento numero **AG: 78687892439-0**

RIMINI, 23-03-2018

Il messo speciale
DI BIASI NATASCIA



Ti trovi in: Home / Servizi / Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari

Il servizio consente, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari, di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

Atto tassato dall'ufficio di:

RIMINI UT DPRN

Tipologia atto:

Ordinanza n. 000004097 del 2013

Emesso da:

TRIBUNALE DI RIMINI

n. Repertorio - anno:

2287/15 - 2015

Attore:

TORDI

Convenuto:

COMUNE DI CATTOLICA

Stato dell'atto:

STAMPATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE

Dettaglio dei tributi

Codice tributo	Descrizione	Euro
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	200,00
806T	ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	43,75
Totale		243,75

Indietro

Nuova Ricerca